

CAMERA DEI DEPUTATI N. 692

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

Presentata il 3 maggio 2008

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La presente proposta di legge nasce dall'improrogabile esigenza di dare una concreta attuazione alle previsioni costituzionali dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale.

La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha posto le premesse per avviare un ampio processo di trasferimento di poteri dal centro alla periferia, incidendo sull'assetto delle competenze e dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali della Repubblica.

Per il riconoscimento di una effettiva autonomia di regioni ed enti locali manca tuttavia un tassello fondamentale: l'attuazione del federalismo fiscale.

I ritardi fino ad oggi accumulati hanno condotto al perdurare di un modello di finanziamento degli enti territoriali « derivato », ossia dipendente dal bilancio sta-

tale, anziché autonomo. Ciò ha comportato e comporta gravi disfunzioni nel rapporto tra politica e azione amministrativa e perduranti inefficienze nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Con il superamento dell'attuale sistema di finanza derivata a favore di un moderno assetto di federalismo fiscale si consentirà l'assunzione — a tutti i livelli di governo — di decisioni politiche responsabili, rendendo trasparenti le scelte pubbliche e creando un collegamento diretto tra decisioni di spesa e decisioni di entrata.

Dall'attuazione del federalismo fiscale discenderà un nuovo stimolo a comportamenti innovativi e virtuosi da parte degli enti territoriali e più in generale uno stimolo all'efficienza del settore pubblico complessivo.

Nel nuovo assetto dei poteri pubblici e delle competenze tra i diversi livelli di

governo (articoli 117 e 118 della Costituzione), le responsabilità legislative e amministrative degli enti territoriali sono destinate ad ampliarsi in misura significativa. Volumi consistenti di risorse finanziarie dovranno pertanto essere trasferiti dal centro alla periferia a parità di spesa pubblica e di pressione fiscale complessiva.

Occorre pertanto dare prontamente attuazione alle prescrizioni dell'articolo 119 della Costituzione, assegnando agli enti territoriali le più idonee fonti di finanziamento, trovando il giusto equilibrio tra autonomia, equità ed efficienza.

L'articolo 1 della presente proposta di legge enuncia i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione), principi che dovranno essere recepiti da decreti legislativi e sulla base dei quali si potrà dare avvio all'attuazione del federalismo fiscale.

Tra i principi fondamentali si segnalano i seguenti:

a) l'attuazione del federalismo fiscale non deve comportare né aumenti della spesa pubblica né inasprimenti dell'imposizione fiscale sui cittadini;

b) l'esercizio dell'autonomia tributaria di regioni ed enti locali deve assicurare la correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso ai servizi offerti sul territorio;

c) l'attuazione del federalismo fiscale deve avvenire all'insegna della semplificazione del sistema tributario e della riduzione degli adempimenti a carico del cittadino;

d) il federalismo fiscale deve garantire la massima trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata e di spesa, così da permettere il controllo della collettività sulle politiche fiscali e di spesa delle amministrazioni locali;

e) la perequazione deve ridurre ma non annullare le differenze di capacità fiscale, realizzando il giusto equilibrio tra

solidarietà ed efficienza, premiando i comportamenti finanziari virtuosi e le regioni con una minore evasione fiscale.

Le regioni — come enti di programmazione — devono poter assumere ruoli di coordinamento e di responsabilità rispetto alla finanza degli enti locali del territorio.

Definiti i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, i successivi articoli della presente proposta di legge danno attuazione alle previsioni costituzionali dell'articolo 119.

La proposta di attuazione dell'articolo 119 si fonda su tre pilastri:

a) il riconoscimento di ampie fonti autonome di entrata per regioni ed enti locali;

b) la previsione di meccanismi perequativi equi ed efficienti;

c) la previsione di nuove regole di coordinamento della finanza pubblica.

Perché il federalismo fiscale sia effettivo, occorre che gli enti territoriali possano disporre di fonti tributarie di entrata quantitativamente rilevanti rispetto alle necessità di spesa. Al tempo stesso, occorre che tali fonti di entrata siano trasparenti e di semplice applicazione.

A questi fini nell'articolo 2 della proposta di legge si prevede di attribuire alle regioni, a parità di pressione fiscale individuale ed aggregata, una quota consistente dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Secondariamente, si prevede di attribuire una compartecipazione elevata al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di devolvere alle regioni l'intero gettito delle accise, dell'imposta sui tabacchi e di quella sui giochi.

Anche per gli enti locali occorre prevedere un aumento del grado di autonomia tributaria: a tal fine si prevede di attribuire a essi la possibilità di tassare autonomamente i redditi fondiari, cosicché essi potranno essere in grado di perseguire obiettivi autonomi nel settore delle politiche abitative.

In coerenza con le prescrizioni dell'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 3 della proposta di legge si prevede di istituire un fondo regionale per gli enti locali con particolare riguardo a quelli che abbiano minore capacità fiscale.

Il meccanismo perequativo proposto è di tipo orizzontale, così da rendere trasparenti i flussi di risorse finanziarie tra regioni affluenti e regioni traenti.

Al tempo stesso l'esigenza solidaristica propria della perequazione va coniugata con criteri di efficienza; a questo fine si prevede che le differenze di capacità fiscale tra i diversi territori siano ridotte tramite la perequazione, ma non annullate, così da stimolare i territori più svantaggiati a sviluppare le proprie economie e le proprie basi imponibili.

È inoltre assegnata alle regioni — anziché allo Stato — la gestione delle risorse perequative da destinare agli enti locali dei rispettivi territori.

L'obiettivo è di coniugare le esigenze di investimento dei diversi territori con l'equilibrio della finanza pubblica complessiva. Inoltre, anche in questo ambito è assegnato un ruolo di coordinamento alle regioni rispetto agli enti locali dei rispettivi territori.

Più in generale, per assicurare un assetto stabile e condiviso alle relazioni finanziarie tra centro e periferia è prevista — sul modello di alcune esperienze federali — l'istituzione di un'apposita Commissione tecnica, composta da rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Nell'ultimo periodo il Governo Prodi aveva mandato molti contraddittori segnali. Troppi tavoli spesso senza un preciso coordinamento e un chiaro indirizzo politico, dichiarazioni contrastanti dei Ministri Lanzillotta e Padoa-Schioppa, l'impressione è stata che si volesse gestire la questione settentrionale, ma non risolverla.

Per questi motivi il consiglio regionale della Lombardia ha deciso di rompere gli indugi e di presentare un testo sicuramente suscettibile di modifiche, ma che rappresenta una base concreta di discussione. Oggi i nostri cittadini pagano le tasse e creano ricchezza ma i trasferimenti vanno ad altri. Questo rischia di compromettere non solo la locomotiva lombarda ma l'intero sistema economico italiano. Con questa proposta di legge si apre una strada nuova, quella di un federalismo fiscale che si propone di creare un sistema equo, ma anche semplice, efficace e, soprattutto, trasparente. Costruendo un fisco basato su pochi tributi, un solo codice e sulla semplicità delle regole si rendono meno gravosi, sia nella realtà che nella percezione, gli oneri per il cittadino contribuente.

Concludiamo con una frase di Abraham Lincoln che diceva: « Non si può rinforzare il debole indebolendo il più forte »; pertanto la Lombardia continuerà ad aiutare le aree meno fortunate del Paese, ma è stanca di correre con le catene ai piedi. Questa proposta di legge va nella direzione della libertà.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468).

ARTICOLO 1.

(Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario).

L'articolo enuncia i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione) che faranno da riferimento per i decreti legislativi per l'avvio del federalismo fiscale.

In particolare si segnalano i seguenti principi:

il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche agli obiettivi di finanza pubblica nazionale;

l'attuazione del federalismo fiscale non deve comportare né aumenti della spesa pubblica né inasprimenti dell'imposizione fiscale sui cittadini;

l'esercizio dell'autonomia tributaria di regioni ed enti locali deve assicurare la correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso ai servizi offerti sul territorio;

l'attuazione del federalismo fiscale deve consentire la semplificazione del sistema tributario e la riduzione degli adempimenti a carico del cittadino;

il federalismo fiscale deve garantire la massima trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata e di spesa per permettere il controllo della collettività sulle politiche fiscali e di spesa delle amministrazioni territoriali;

la perequazione deve ridurre ma non annullare le differenze di capacità fiscale realizzando il giusto equilibrio fra solidarietà ed efficienza, premiando comportamenti finanziari virtuosi e le regioni con una minore evasione fiscale.

L'articolo enuncia principi di riferimento che non comportano nella loro traduzione oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 2.

(Tributi propri regionali e locali e partecipazioni).

Perché il federalismo fiscale sia effettivo occorre che gli enti territoriali dispongano di fonti tributarie di entrata quantitativamente rilevanti per finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.

L'articolo prevede:

l'istituzione dell'imposta regionale sul reddito personale che sostituisce l'IRPEF regionale; l'aliquota base è stabilita nella misura uniforme per tutte le regioni del 15 per cento, la flessibilità è prevista con riferimento alle variazioni di aliquota ed alla misura delle detrazioni per i familiari a carico; resta non manovrabile la base imponibile; quota di gettito prevista dal presente articolo 22 miliardi di euro;

l'istituzione di una compartecipazione IVA regionale pari all'80 per cento del riscosso sul proprio territorio; gettito previsto 92 miliardi di euro;

assegnazione alle regioni del gettito delle accise, delle imposte sui tabacchi e sui giochi riferibili al proprio territorio; gettito previsto $21+9+10 = 40$ miliardi di euro;

previsione di misure di incentivazione in relazione al maggior imponibile accertato a seguito di sforzo fiscale;

assegnazione alle regioni del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005 (in via prudenziale il gettito viene previsto pari a zero).

Anche per gli enti locali occorre prevedere un aumento del grado di autonomia tributaria: a tal fine si prevede di attribuire ad essi la possibilità di tassare autonomamente i redditi fondiari, rendendo possibile la loro autonomia nel settore delle politiche abitative.

È istituita l'imposta locale sui redditi fondiari per comuni e città metropolitane e contestualmente i redditi fondiari sono esclusi da tassazione ai fini dell'IRPEF e dell'imposta regionale sul reddito personale; gettito previsto 10 miliardi di euro.

Totale gettiti contemplati dall'articolo 2 = 164 miliardi di euro.

Viene inoltre confermato che per le regioni costituiscono tributi propri gli altri tributi regionali già previsti dall'ordinamento vigente ed inoltre è previsto che con legge regionale si possano istituire tributi regionali e locali con riguardo a materie non assoggettate ad imposizione statale.

Le nuove imposte sono determinate inizialmente in modo da assicurare l'invarianza della pressione fiscale.

Il paniere dei tributi e compartecipazioni deve perseguire l'equilibrio tra tributi manovrabili e non manovrabili per assicurare un livello di flessibilità fiscale almeno pari a quello attuale.

Il versamento dei tributi regionali è direttamente in capo alle regioni competenti superando il sistema della tesoreria unica.

Le entrate annuali a carico del bilancio dello Stato pari a 80 miliardi di euro (differenza tra attuali entrate territoriali finanziamento sanità e trasferimenti 112-28 IRAP-10 ICI = 84 e nuove entrate previste) avranno come contropartita finanziaria minori spese a carico dello Stato per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché agli articoli 116 e 118 della Costituzione. *(Fonte dei dati: Relazione generale sulla situazione economica del Paese; per l'IVA Agenzia delle entrate).*

Effetti di trasferimento di gettiti dal bilancio dello Stato agli enti territoriali (miliardi di euro):

Entrate

2007	2008	2009
—	–80	–83

Effetti sulle spese statali per minori spese/trasferimenti:

Spese

2007	2008	2009
—	–80	–83

ARTICOLO 3.

(Perequazione e contributi speciali).

Viene prevista l'istituzione di un fondo perequativo delle capacità fiscali per integrare le risorse degli enti con minore capacità fiscale *pro capite* e per finanziare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Il fondo, di carattere orizzontale, è alimentato con quote del gettito dei tributi propri e delle compartecipazioni delle regioni con maggiore capacità fiscale per abitante.

Le modalità di alimentazione del fondo assicurano la trasparenza dei flussi delle risorse tra regioni affluenti e regioni traenti; al tempo stesso l'esigenza solidaristica propria della perequazione va coniugata con criteri di efficienza; a questo fine si prevede che le differenze di capacità fiscale tra i diversi territori siano ridotte tramite la perequazione, ma non annullate, così da stimolare i territori.

Per il corretto uso del fondo è istituita Commissione tecnica per le relazioni finanziarie intergovernative.

È istituito un fondo regionale da ripartire d'intesa con il Consiglio regionale delle autonomie locali. Il fondo è alimentato da tutti i trasferimenti statali a favore degli enti locali di ciascuna regione. Non vi sono maggiori oneri a carico dello Stato in quanto il trasferimento annuale da Stato a enti locali è sostituito dal riversamento al fondo regionale del fondo precedentemente riversato agli enti medesimi (13 miliardi di euro). *(Fonte Ministero dell'interno).*

Effetti sul bilancio statale (sostituzione di trasferimenti a costo zero):

Soppressione di trasferimenti a enti locali (miliardi di euro):

2007	2008	2009
—	–13	–14

Istituzione di trasferimenti a regioni:

2007	2008	2009
—	+ 13	+ 14

Sono, inoltre, definiti non solo le regole e i presupposti ma anche entità, criteri di riparto e tipologie, sistemi di cofinanziabilità con i quali lo Stato concede risorse aggiuntive ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione; a tal fine verrà definita l'aliquota corrispondente alla sostituzione dei trasferimenti specifici a seguito di formalizzazione di intesa.

ARTICOLO 4.

(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo).

Gli obiettivi di finanza pubblica espressi in saldi di bilancio e in dinamica del debito sono diversificati tra le regioni.

Gli obiettivi devono essere rispettati in sede preventiva e consuntiva; è previsto un *plafond* di ricorso al debito per investimenti, interscambiabile tra gli enti. Sono stati introdotti principi di premialità e sanzioni nel caso di risultati gestionali rispettivamente superiori o al di sotto degli obiettivi programmati.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni transitorie e finali).

È stabilito che l'attuazione della legge non debba comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né per i bilanci di regioni ed enti locali; tale principio può essere derogato esclusivamente per esigenze legate alla perequazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

Si valuta tale fondo in prima applicazione dell'importo di 300 milioni di euro.

Effetti sul bilancio statale

Spese: Fondo di accompagnamento (miliardi di euro):

2007	2008	2009
—	+ 0,3	+ 0,3

Spese: Riduzione dell'UPB 4.1.5.2 altri fondi di riserva:

2007	2008	2009
—	−0,3	−0,3

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

ART. 1.

(Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. In materia di coordinamento della finanza pubblica i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) concorso di tutte le amministrazioni pubbliche alla definizione e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale;

b) fissazione di regole di coordinamento della finanza di Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni, in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;

d) previsione di tributi propri delle regioni e degli enti locali, in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite;

e) individuazione dei caratteri dell'autonomia tributaria di regioni, province, città metropolitane e comuni;

f) riduzione, ma non annullamento, delle differenze di capacità fiscale ai fini della perequazione finanziaria lasciando inalterata la graduatoria della capacità fiscale delle singole regioni prima e dopo il processo di perequazione; premialità delle regioni con minore evasione fiscale;

g) trasparenza dei flussi finanziari intergovernativi;

h) raccolta e aggiornamento dei dati fiscali e contributivi con suddivisione regionale e obbligo di divulgazione pubblica;

i) incentivazione dei comportamenti finanziari virtuosi;

l) coordinamento e responsabilizzazione delle regioni rispetto alla finanza degli enti locali dei rispettivi territori;

m) assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nazionale in riferimento all'attuazione del federalismo fiscale.

3. In materia di coordinamento del sistema tributario i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio;

b) attribuzione di risorse e imposte basate sull'effettivo gettito tributario;

c) semplificazione del sistema tributario e riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

d) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata;

e) efficienza nell'amministrazione dei tributi e incentivazione al contrasto dell'evasione fiscale;

f) attuazione del federalismo fiscale senza aggravii della pressione fiscale a livello individuale e aggregato;

g) abolizione delle addizionali esistenti e divieto di applicazione di addizionali e sovrimposte;

h) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria;

i) previsione dell'esclusione di ogni intervento sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri

fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;

l) istituzione della cabina di regia cui partecipano rappresentanti del Governo, della Conferenza delle regioni e delle autonomie locali per la concertazione dei contenuti dei decreti legislativi oggetto della delega. La cabina di regia è altresì luogo di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e anche supporto del riordino dell'ordinamento finanziario di regioni, province, città metropolitane e comuni.

ART. 2.

(Tributi propri regionali e locali e compartecipazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i tributi propri delle regioni e degli enti locali e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

2. In materia di tributi propri delle regioni e degli enti locali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i tributi propri delle regioni e degli enti locali devono consentire di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione;

b) previsione per le regioni dei seguenti tributi propri: i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente; l'imposta regionale sul reddito personale, istituita e disciplinata secondo i criteri di cui alla lettera d); i tributi applicati su basi imponibili autonomamente determinate dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'articolo 1;

c) previsione che la disciplina dei singoli tributi e il sistema tributario nel

suo complesso devono rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e dagli accordi internazionali; esclusione di ogni doppia imposizione;

d) istituzione dell'imposta regionale sul reddito personale, con aliquota inizialmente uniforme per tutte le regioni; contestuale diminuzione nella stessa misura delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così da garantire invarianza della pressione fiscale. L'aliquota uniforme è stabilita in misura non inferiore al 15 per cento; le regioni possono variare liberamente l'aliquota e le detrazioni per i familiari a carico, ma non determinare la base imponibile;

e) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti della lettera *c)*:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, istituire tributi locali e introdurre variazioni alle aliquote o alle agevolazioni;

f) previsione della natura commutativa dei tributi di cui alla lettera *e)*, i quali afferiscono alle materie di competenza delle regioni o alle funzioni degli enti locali e sono connessi al territorio dell'ente locale;

g) previsione dei seguenti tributi propri degli enti locali: imposta locale sui redditi fondiari, istituita e disciplinata secondo i criteri di cui alla lettera *h)*, e i tributi previsti dall'ordinamento vigente;

h) istituzione dell'imposta locale sui redditi fondiari ad aliquota proporzionale per i comuni e le città metropolitane; contestuale esclusione dei redditi fondiari da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sul reddito personale; fissazione dell'aliquota iniziale in misura uniforme, tale da garantire invarianza di pressione

fiscale complessiva; possibilità per comuni e città metropolitane di poter variare l'aliquota entro i limiti stabiliti con legge regionale.

3. In materia di compartecipazioni al gettito di tributi erariali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali in modo da consentire di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza esclusiva e concorrente;

b) abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, e istituzione di una compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), in misura non inferiore all'80 per cento, commisurata al gettito riscosso riferibile al territorio di ciascuna regione;

c) assegnazione alle regioni del gettito delle accise, dell'imposta sui tabacchi e di quella sui giochi, riferibile al territorio di ciascuna regione;

d) assegnazione alle regioni del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dei residenti in regione iscritti a fondi pensione complementare su base territoriale regionale;

e) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

f) previsione di misure di incentivazione per le regioni e per gli enti locali in relazione al maggior imponibile accertato a seguito dello sforzo fiscale delle amministrazioni interessate;

g) previsione, per il paniere di tributi e di compartecipazioni individuato dalla lettera b) del comma 2 e dalla lettera b) del presente comma, del perseguimento dell'equilibrio tra tributi manovrabili e

non manovrabili in modo da mantenere almeno un livello di flessibilità fiscale pari a quello attuale.

4. In materia di amministrazione dei tributi e delle compartecipazioni regionali e locali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) partecipazione di regioni, province, città metropolitane e comuni alla gestione delle agenzie regionali delle entrate quali centri unitari di servizio tributario;

b) definizione di strumenti e meccanismi di riscossione che assicurino modalità di accredito diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;

c) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca dati che sia funzionale alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni;

d) versamento dei tributi regionali direttamente in capo alle regioni competenti e superamento del sistema della tesoreria unica.

ART. 3.

(Perequazione e contributi speciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la perequazione e i contributi speciali, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle regole per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, attribuiti a regioni ed enti locali, in modo da assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale del livello minimo essenziale di ciascuna prestazione;

b) istituzione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;

c) previsione della finalità del fondo di cui alla lettera b) di integrare le risorse finanziarie degli enti con minore capacità fiscale per abitante e di finanziare gli oneri derivanti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, tenendo conto del costo della vita in ciascuna regione e dell'evasione fiscale;

d) alimentazione del fondo di cui alla lettera b) di carattere orizzontale con quote del gettito dei tributi propri e delle compartecipazioni delle regioni con maggiore capacità fiscale per abitante;

e) assicurazione nelle modalità di alimentazione del fondo di cui alla lettera b) della trasparenza dei flussi delle risorse tra regioni affluenti e regioni traenti;

f) ripartizione delle quote del fondo di cui alla lettera b) in modo da ridurre di non oltre il 50 per cento le differenze di capacità fiscale per abitante;

g) determinazione della capacità fiscale per abitante con applicazione di aliquote *standard* rapportate al costo della vita in ciascuna regione;

h) definizione e revisione triennale delle regole di evoluzione nel tempo dell'entità del fondo di cui alla lettera b) tali da stimolare l'efficienza delle amministrazioni regionali e la capacità di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale;

i) previsione di un periodo transitorio, non superiore a cinque anni, in cui la perequazione può essere effettuata tenendo conto in misura sempre più ridotta anche della spesa storica. Tale periodo transitorio è valido sia per le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia per le altre materie esclusive regionali o concorrenti;

l) costituzione in ciascuna regione di un fondo regionale da ripartire, d'intesa con il Consiglio regionale delle autonomie

locali, agli enti locali con particolare riguardo per quelli con minore capacità fiscale per abitante;

m) fissazione iniziale del fondo regionale di cui alla lettera l) in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti statali a favore degli enti locali del territorio regionale, fermi restando tutti i trasferimenti provenienti da fondi europei;

n) definizione di entità, criteri di riparto, tipologie, sistemi di cofinanziabilità, regole e presupposti in presenza dei quali lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti locali, concede risorse aggiuntive ed effettua gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

o) istituzione all'interno della Commissione tecnica per le relazioni finanziarie intergovernative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), dell'unità tecnica di monitoraggio e controllo sul fondo perequativo, composta da tecnici e rappresentanti delle regioni che alimentano il fondo, al fine di assicurare il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, applicando eventuali riduzioni di trasferimenti correlati a sprechi e inefficienze.

ART. 4.

(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire regole di coordinamento e di disciplina fiscale dei diversi livelli di governo nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione per regioni ed enti locali come fondamento della propria politica di bilancio delle regole e dei criteri del Patto europeo di stabilità e crescita; a tal fine gli obiettivi di finanza pubblica assegnati a

regioni ed enti locali sono espressi in termini di saldi di bilancio e di dinamica del debito e sono diversificati tra regioni finanziatrici e regioni finanziate;

b) previsione di modalità di partecipazione di regioni ed enti locali alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica e definizione di sistemi di incentivi da applicare per il conseguimento degli obiettivi medesimi e di sanzioni per il loro mancato conseguimento;

c) previsione della possibilità per il saldo di bilancio di ciascun ente territoriale di assumere valore negativo, purché non superiore alla spesa di investimento;

d) previsione, per la modifica dei tributi erariali che comporti conseguenze per le entrate delle regioni e degli enti locali, di essere concordata e quantificata negli effetti finanziari con le rappresentanze di regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; a fronte di minori entrate per regioni ed enti locali, previsione di contestuali misure compensative da parte dello Stato, mediante la revisione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

e) istituzione della Commissione tecnica per le relazioni finanziarie intergovernative, composta in egual numero da tecnici e rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, al fine di assicurare il coordinamento finanziario;

f) introduzione a favore degli enti più virtuosi di un sistema premiante che preveda una maggiorazione di aliquota di un tributo erariale commisurata allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati; divieto per gli enti che non hanno raggiunto gli obiettivi di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie, fino alla di-

mostrazione della messa in atto di provvedimenti, tra i quali anche l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi; previsione di meccanismi automatici di decadenza in caso di mancato rispetto degli equilibri economico-finanziari della gestione e degli obiettivi economico-finanziari assegnati dalla regione.

ART. 5.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Con i decreti legislativi di cui alla presente legge sono determinati le modalità e i tempi di transizione al nuovo regime di autonomia finanziaria.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

3. L'attuazione della presente legge non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle regioni e degli enti locali. Tale principio può essere derogato esclusivamente per esigenze legate alla perequazione e comunque per un periodo predeterminato non superiore a cinque anni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,70



16PDL0000130